



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

LAVORO

Comunicazione L/7021 del 05/05/2021

a cura di Alessia Michienzi

Tutele per malattia lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori "fragili" - Chiarimenti operativi INPS

L'INPS, con [messaggio n. 1667/2021](#), ha fornito indicazioni operative sulle novità introdotte dal DL n. 41/2021 (decreto Sostegni), in materia di tutela in favore dei lavoratori "fragili", per i quali è stata estesa fino al 30 giugno 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera.

L'Istituto ha altresì fornito chiarimenti operativi sulla gestione dei certificati medici relativi all'anno 2020 ai fini del riconoscimento della tutela di malattia nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Tutela lavoratori "fragili"

La tutela di cui al comma 2 dell'art. 26 del DL n. 18/2020, e cioè l'equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero, era stata riconosciuta, nel 2020, per il periodo dal 17 marzo 2020 fino al 15 ottobre 2020, mentre per il 2021, era stata riconosciuta per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

L'art. 15, del decreto Sostegni, è nuovamente intervenuto sulla tutela in favore dei lavoratori "fragili" **estendendo fino al 30 giugno 2021** l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera e precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile.

Al tempo stesso, ha stabilito che il suddetto periodo **non deve essere computato** ai fini del termine massimo previsto per il **comporto**, sulla base degli specifici contratti di riferimento.

Alla luce delle suddette modifiche normative e delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti, l'INPS precisa che procederà al riconoscimento della tutela ai lavoratori "fragili" del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.

Tutela lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva

Come noto, per tali lavoratori, il DL n. 18/2020 prevede che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico

previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comparto.

La L.n. 178/2020 ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione "gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva", precedentemente previsto per l'anno 2020.

Con riferimento all'anno 2020 erano sorte però difficoltà applicative da parte dei medici curanti nel reperire le informazioni relative al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica, che per l'Istituto hanno comportato effetti sulla gestione del processo di riconoscimento della tutela in questione.

L'INPS ha quindi chiarito che, tenuto conto del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti dal Ministero vigilante, per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, le Strutture territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un **certificato di malattia attestante la quarantena**, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica, con l'eccezione di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a "ordinanza dell'autorità amministrativa locale".

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Lavoro (Rimini 0541/352311, Ravenna 0544/210411, Forlì Cesena 0543/727701)